

dell'aggiunta che proponiamo all'articolo 10, la quale consiste nelle seguenti parole:

“ Questa annualità sarà estesa alle opere di bonificazione compiute dai Consorzi nell'ultimo decennio, o ancora in corso, e nelle quali si riconoscono i caratteri di prima categoria a termini della legge 25 giugno 1882 „

Con questa limitazione che toglie ogni possibilità di abuso, spero che la Commissione e il ministro vorranno accettare l'aggiunta da me proposta.

**Presidente.** Onorevole Gattelli, mi trasmetta la sua proposta, la quale mi pare che dovrebbe essere posta fra il primo e il secondo capoverso.

**Gattelli.** Precisamente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani,** *ministro delle finanze.* Pregherei l'onorevole Gattelli di non insistere nella sua proposta già annunciata ieri, di rendere, cioè, retroattive le disposizioni della legge.

A me pare chiaro che nè il Ministero, nè la Commissione possano accettare l'onere per lo Stato con effetto retroattivo anche per quanto riguarda i lavori di bonificazione già compiuti.

Ieri ne furono svolti i motivi. È inutile ripeterli oggi. Quindi io pregherei l'onorevole Gattelli di non insistere sopra questa proposta, la quale sarebbe contraria a tutta l'economia della legge, e non potrebbe essere in nessun modo accolta.

In quanto poi alla seconda parte della sua proposta, quella cioè che riguarda le opere in corso, io dichiaro per parte mia che non avrei difficoltà di accettarla, qualora non si opponessero difficoltà tecniche, per distinguere le opere già compiute prima, e quelle in corso. Se ragioni di ordine tecnico o amministrativo non si opponessero, non avrei difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Gattelli, limitata soltanto alle opere in corso. Me ne rimetto per questa parte a quello che diranno il mio collega dei lavori pubblici e la Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonavoglia.

**Buonavoglia.** Ieri nella discussione generale ebbi a fare alcune osservazioni, le quali spero che potranno avere il loro effetto sull'animo del ministro proponente il disegno di legge, e della Commissione.

Ma mi occorre di riprendere a parlare sull'articolo 10, per avere degli schiarimenti, per sapere quale sia il concetto che il ministro si è proposto

per gli effetti di questa legge, che ieri definii benefica, ma il cui beneficio sparirebbe, qualora nella sua esecuzione non si provvedesse a colmare alcune lacune.

La legge organica del 1882 provvede (almeno questo è il suo concetto) a tutte le opere le quali dovevano farsi, vale quanto dire opere nuove.

L'onorevole relatore ieri ci disse che una legge non può avere effetto retroattivo. Comprendo e valuto le sue ragioni, perchè il concetto legale è che le leggi contemplino i fatti avvenire e non quelli passati.

Ma in una legge così importante, d'ordine economico, finanziario, igienico e di pubblica utilità, questo concetto dovrebbe avere una applicazione più ampia e meno severa perchè non rimanessero insoddisfatti gli svariati interessi i quali, pel ritardo avvenuto nella presentazione di questo disegno di legge, erano lasciati in oblio; mentre trovavano conveniente, privati e pubbliche amministrazioni, di prevenire l'opera del legislatore.

Ora, a me pare, a meno che l'onorevole ministro e la Commissione non dissentano, che qui bisognerebbe tener conto delle opere in corso all'epoca della legge del 1882, per testimoniare una deferenza a coloro che l'intendimento di quella legge avevano intraveduto.

E pure, sebbene l'articolo 10 dica: “ Per la classificazione in prima categoria di opere di bonifica già in corso di esame... „ mi sembra che le parole: *in corso di esame*, siano poco esplicite: perchè in esame possono intendersi quelle opere le quali, in forza della legge del 1882, siano venute innanzi al Ministero ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma non quelle le quali si trovavano in corso di lavoro e le quali meritavano di essere contemplate da questa legge.

Quindi, io confido che i benefici della legge del 1882, la cui conseguenza è quella del disegno di legge che ci sta dinanzi, siano applicati non solo alle opere nuove, ma anche a quelle in corso di esecuzione nel 1882.

E nel fatto pratico mi sembra di dover scorgere che il ritardo accennato avvenga, sia per indolenza, sia per il sistema burocratico che è invalso nelle nostre amministrazioni; onde molte opere, che le provincie proponevano al Governo non sono state considerate perchè non arrivate a tempo. Nè credo opportuno di dover ricordare che quest'inconveniente ha potuto derivare da diverse cause.

Ma una volta che il ministro e la Commissione